



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE BERTOLDI, CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI,
LA PIETRA, PETRENGA, RAUTI, GARNERO SANTANCHÈ, TOTARO e URSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2020

Disposizioni in materia di tutela dell’equo compenso degli esercenti libere professioni e attività di lavoro autonomo e misure di divieto nei confronti della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a introdurre una serie di modifiche sulla disciplina dell'equo compenso, i cui interventi correttivi s'inseriscono coerentemente sia con la recente sentenza del tribunale amministrativo regionale delle Marche, (che, accogliendo il ricorso degli ordini dei commercialisti di Ancona e Pesaro e Urbino contro la provincia di Macerata, ha colmato un vuoto normativo creatosi anni fa con la dannosa eliminazione delle tariffe minime) che con le misure di politica economica e fiscale introdotte dall'attuale Governo, orientate a non sostenere adeguatamente le partite IVA, le categorie professionali e i giovani professionisti, come dimostrano gli interventi previsti nel corso della presente legislatura e, in particolare, all'interno della manovra economica per il 2020. A tal fine, occorre ricordare come l'introduzione della disciplina in materia di equo compenso degli avvocati ha avuto il merito di riportare il tema della remunerazione dei professionisti nella cornice costituzionale che gli compete, che è quella della protezione del lavoro, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, nel quadro dell'impegno della Repubblica per la tutela del contraente debole e la promozione della coesione sociale. Ciononostante, nel corso dell'applicazione, l'impatto normativo che si è registrato sul tessuto socioeconomico e produttivo ha determinato evidenti criticità in relazione al principio che le pubbliche amministrazioni, nell'affidamento dei servizi di opera professionale, sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Il disegno di legge risulta, pertanto, così composto: l'articolo 1 detta una definizione univoca di equo compenso, stabilendo che, ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, in conformità ai compensi previsti per i professionisti. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, chiarendo, al comma 1, che l'equo compenso si riferisce a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di un professionista, a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o no. Il comma 2 ribadisce l'integrale soggezione alla disciplina anche da parte della pubblica amministrazione, non limitandola ai soli principi, escludendo solo gli agenti della riscossione. Inoltre si dispone che la disciplina in materia di equo compenso si applichi anche ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore della normativa, purché ancora in corso di esecuzione. Infine, con il comma 3, si specifica che i parametri dell'equo compenso nei confronti dei professionisti non regolamentati, ai fini della prestazione da essi svolta, sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni più rappresentative del settore. L'articolo 3, invece, dispone, al comma 1, il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi professionali il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. S'intendono nulle le clausole dei con-

tratti d'opera che determinano il compenso in violazione del presente comma e di conseguenza il conferimento medesimo. Il comma 2 prevede che la disciplina dell'equo compenso si applichi anche ai rapporti professionali svolti sulla base di convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore della legge, conferiti dopo tale data ovvero conferiti anteriormente e in corso di esecuzione alla stessa data. L'articolo 4 fornisce la legittimazione dei Consigli nazionali delle professioni all'azione collettiva per inibire le violazioni della normativa in materia di equo compenso. Con l'articolo 5 si stabilisce invece che il Ministro della giustizia adotti appositi decreti per ognuna delle professioni vigilate che tengano conto di parametri specifici di ogni professione per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale ovvero, in caso di mancato accordo, da parte dei soggetti interessati. L'articolo 6 prevede l'applicazione, per quanto compatibile, dell'articolo 13-*bis* della

legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso e di clausole vessatorie.

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. In definitiva, il disegno di legge introduce un nuovo quadro di regole relative all'equo compenso, la cui normativa attuale ha fatto registrare evidenti criticità in relazione alla tendenza dei contraenti forti a sfruttare i richiami testuali alle « convenzioni » per restringerne il campo di applicazione tramite il ricorso a moduli procedurali diversi da convenzioni in senso stretto (incarichi singoli e *ad hoc*, scambi di lettere e altro), nonché al perpetuarsi di comportamenti ambigui e inaccettabili da parte di alcune amministrazioni pubbliche, che continuano a pubblicare bandi « a zero compensi ». Il caso più clamoroso è quello del bando del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, che si è rivolto espressamente a destinatari con « esperienza accademica/professionale non rinvenibile all'interno della struttura ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, nonché ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. L'equo compenso si riferisce a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di qualsiasi professionista, a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o no.

2. La presente legge tutela l'equità del compenso dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, in tutti i rapporti contrattuali, fatti salvi i rapporti di cui al comma 4-bis dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

3. La disciplina dell'equo compenso si applica anche ai rapporti professionali svolti sulla base di convenzioni stipulate prima

della data di entrata in vigore della presente legge, conferiti dopo tale data ovvero conferiti anteriormente e in corso di esecuzione alla stessa data.

Art. 3.

(Modifiche al decreto-legge n. 148 del 2017 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* del citato decreto-legge n.148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i professionisti non regolamentati in ordini e collegi i parametri sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni più rappresentative del settore ».

2. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Sono nulle le clausole dei contratti d'opera che determinano il compenso in violazione del presente comma e conseguentemente il conferimento medesimo ».

Art. 4.

(Azione collettiva)

1. I Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni alle dispo-

sizioni vigenti in materia di equo compenso da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di richiedere al giudice competente l'inibizione della violazione o dell'uso di clausole vessatorie di cui al comma 5 del medesimo articolo 13-*bis*.

Art. 5.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali rappresentativi delle professioni vigilate, provvede ad adottare con proprio decreto, per ogni professione, un regolamento che stabilisce parametri specifici per l'applicazione dell'equo compenso da parte del giudice, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi o, in mancanza di accordo, da parte dei soggetti interessati.

Art. 6.

(Norma di coordinamento)

1. Ai rapporti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00